



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Cagliari composto dai magistrati

Dott. Gaetano Savona Presidente

Dott. Bruno Malagoli Giudice rel.

Dott. Francesco De Giorgi Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

richiamato integralmente il proprio decreto emesso in data 8.10.2025, che di seguito si riporta:

“letto il ricorso depositato da EDILBETON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA –con sede legale in Sanluri (SU) in S.S. 131 Km. 44,800 P.Iva 00363500927 – rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Federico Meloni – con cui la società ricorrente ha chiesto di accedere al concordato preventivo;

lette le attestazioni ex artt. 84, comma cinque, CCII e 87, comma 3, CCII, redatte dal professionista indipendente Dott. Matteo Matta;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

acquisito il parere del Commissario Giudiziale, dott. Giuseppe Aste;

udita la relazione del Giudice relatore;

PREMESSO CHE

- *La Società è stata costituita in data 24.12.1975, con la denominazione “EDILBETON SPA”, Cod. Fiscale e P. IVA nr. 00363500927, REA nr. CA-88418, oggi “Edilbeton Srl in liquidazione” avente sede legale in Sanluri, Strada Statale 131 km 44.800 n. Snc, Stradario 00690, 09025 (SU);*
- *con ricorso depositato il 24.10.2024 la società ha domandato:*
 - *la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo;*
 - *la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;*
- *con decreto dell'11.11.2024, il Giudice designato dott. Bruno Malagoli ha confermato le misure protettive per un periodo di quattro mesi, ossia fino all'8.9.2024;*

- con decreto del 12.11.2024, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale commissario giudiziale il dott. Giuseppe Aste;
- in data 12.3.2025 la società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, completo del Piano;

RILEVATO CHE

- la società ha evidenziato un **attivo** pari ad Euro 921.710,03, analiticamente descritto nella tabella che segue:

• ATTIVO CONCORDATO LIQUIDATORIO	
Giacenze di c/c	43.401,52
Riscossione dei crediti commerciali	107.391,02
Riscossione dei crediti in contenzioso	9.106,54
Alienazione azienda Sanluri	98.476,50
Alienazione azienda Nurallao	26.961,00
Svincolo somme versate su c/c vincolato alla procedura di Concordato Preventivo	10.000,00
Crediti fiscali	34.734,22
Totale attivo Aziendale	330.070,80
Finanza esterna – Ulteriori apporti di terzi	556.639,23
Fondo Rischi	35.000,00
Totale attivo concordato	921.710,03

- l'**esposizione debitoria** complessiva della società risulta così rappresentata:

CREDITORE	Valore Piano
1) Predeuzioni - al lordo della ritenuta	136.829,16
2) Ipotecario Grado I	169.689,50
3) Priv. ex art. 2751 bis (dipendenti, professionisti terzi lordo rit.)	205.402,80
4) Priv. ex art. 2751 bis (professionisti del Conc. Prev.) - lordo rit.	31.051,80
5) Prededucibili chirografari (fornitori del Conc. Prev.)	25.916,50
6) Privilegio Grado I Enti previdenziali	194.935,96
7) Privilegio Grado 8 Enti previdenziali	14.743,90
8) Privilegio Amministrazione Finanziaria	844.204,56
9) Privilegio Enti locali e Comuni	9.777,30
10) Chirografo Fornitori (degrado Ipotecario Grado I)	142.728,50
11) Chirografo Pubblico (degrado Ipotecario Grado II)	90.546,78
12) Chirografo Pubblico ab origine	59.617,88
13) Chirografo Fornitori	341.451,82
14) Postergati Soci	289.887,44
TOTALE PASSIVO	2.556.783,90

RILEVATO CHE

- *il piano concordatario si sviluppa secondo due “linee di intervento”:* da un lato, la cessione di ramo d'azienda e/o la cessione atomistica degli assets aziendali, l'incasso dei crediti commerciali esigibili, l'apporto di finanza esterna; dall'altro, la transazione dei crediti tributari e previdenziali.

La debitrice assume nel piano di concordato di poter addivenire al pagamento (seppur parziale) di tutti i creditori, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 84 comma 4 CCII;

*l'orizzonte temporale del piano di concordato è di **4 anni** a partire dalla data di omologa.*

- *la proposta ai creditori ha per oggetto un concordato **liquidatorio**, con **transazione fiscale** e suddivisione dei creditori in **classi** che prevede:*
 - *la prosecuzione dell'attività aziendale fino al 31/12/2025 per ottimizzare la cessione del ramo aziendale in Sanluri.*
 - *la liquidazione degli altri elementi attivi patrimoniali;*
 - *l'apporto di finanza esterna;*
 - *il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti in prededuzione e dei crediti di lavoro dei dipendenti e dei professionisti ex art. 2751 bis n.1 e 2 C.C.;*
 - *il pagamento parziale degli altri crediti privilegiati e dei crediti chirografari (originari e degradati) con differenti percentuali comprese tra l'50% e il 23%, nel termine di 4 anni dall'omologa del concordato.*

OSSERVA

1.1 *Devono anzitutto accogliersi i rilievi del Commissario, in relazione alla “continuità” dell'attività, prospettata dalla società fino al 31.12.2025, in relazione alla gestione dell'impianto di betonaggio in Sanluri.*

Il Commissario ha in particolare evidenziato che: “... il piano di concordato non sia stato esaustivo in relazione alla prospettata continuazione dell'attività d'impresa nelle more dell'alienazione dell'azienda corrente in Sanluri. Allo stato il piano non espone se la prosecuzione dell'attività aziendale porterà o brucerà (e in che misura) risorse finanziarie in favore o a discapito dei creditori. Tale previsione dovrà tenere in debita considerazione l'attivo ritraibile dal ramo aziendale corrente in Sanluri che a valori di piano prevede il realizzo di euro 98.476,50. In detto valore è compreso l'impianto di betonaggio oggetto di apporto di finanza esterna da parte del coniuge del liquidatore sociale valutato nel piano euro 12.000,00. Si tenga presente che la prosecuzione dell'attività è stata prevista per evitare il deperimento del già menzionato impianto di betonaggio e che dalla relazione informativa e allegata situazione contabile presentata, in data 10/03/2025 dalla proponente, il

risultato economico di periodo espone il valore negativo di euro -28.090,60 (relativamente alla gestione caratteristica e limitatamente al periodo 01/01/2025 – 10/03/2025). È evidente che, se la situazione di perdita generata fino al 10/03/2025 dovesse essere una costante per tutto l'esercizio 2025 (valutando ovviamente i soli ricavi e costi monetari del conto economico) l'apporto all'attivo concordatario del ramo d'azienda sito in Sanluri dovrebbe essere valutato come prossimo allo zero". Tale adempimento è espressamente previsto dall'art. 87 CCII dove al comma 1 lettera f) si prevede che "ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;".

1.2 Il Commissario ha altresì evidenziato che nella proposta della società non si è tenuto conto degli interessi legali ex art. 96 e 153 Comma 3 CCII, con distorsione del reale fabbisogno concordatario anche in relazione ai tempi di pagamento previsti.

Il ricalcolo di tali interessi è stato sintetizzato nella tabella che segue:

CREDITORE	Valore Piano	Pagamento %	€	VOTA	Nr. GG	CALCOLO INTERESSI		
						Tasso legale vigente 2%	PASSIVO Rettificato	FABBISOGNO CORRETTO
1) Predeuzioni - al lordo della ritenuta	136.829,16	100%	136.829,16	NO	60	456,10	137.285,26	137.285,26
2) Ipotecario Grado I	169.689,50	16%	26.961,00	NO	1460	13.763,70	183.453,20	26.961,00
3) Priv. ex art. 2751 bis (dipendenti, professionisti terzi lordo rit.)	205.402,80	100%	205.402,80	NO	1460	16.660,45	222.063,25	222.063,25
4) Priv. ex art. 2751 bis (professionisti del Conc. Prev.) - lordo rit.	31.051,80	100%	31.051,80	NO	1460	2.518,65	33.570,45	33.570,45
5) Prededucibili chirografari (fornitori del Conc. Prev.)	25.916,50	100%	25.916,50	NO	1460	2.102,12	28.018,62	28.018,62
6) Privilegio Grado 1 Enti previdenziali	194.935,96	50%	97.467,98	SI	1460	15.811,47	210.747,43	105.373,72
7) Privilegio Grado 8 Enti previdenziali	14.743,90	25%	3.685,97	SI	1460	1.195,89	15.939,79	3.984,95
8) Privilegio Amministrazione Finanziaria	844.204,56	25%	211.051,14	SI	1460	68.474,37	912.678,93	228.169,73
9) Privilegio Enti locali e Comuni	9.777,30	25%	2.444,33	SI	1460	793,05	10.570,35	2.642,59
10) Chirografo Fornitori (degrado Ipotecario Grado I)	142.728,50	23%	32.827,56	SI			156.492,20	35.993,21
11) Chirografo Pubblico (degrado Ipotecario Grado II)	90.546,78	23%	20.825,76	SI			90.546,78	20.825,76
12) Chirografo Pubblico ab origine	59.617,88	23%	13.712,11	SI			59.617,88	13.712,11
13) Chirografo Fornitori	341.451,82	23%	78.533,92	SI			341.451,82	78.533,92
14) Postergati Soci	289.887,44	0%	-	SI			289.887,44	-
TOTALE PASSIVO	2.556.783,90		886.710,03				2.692.323,40	937.134,56

Il Commissario ha sul punto evidenziato che: "Nella su esposta tabella gli interessi relativi al credito ipotecario di grado primo sono stati degradati al chirografo e sommati al capitale oggetto di degrado e quindi pagati al 23% come da ipotesi di piano.

Vi è da rilevare che sulla base degli interessi calcolati vi sia l'evidente necessità di ulteriori apporti di finanza esterna per l'importo di euro 50.424,53

Inoltre, sulla base della ipotizzata prosecuzione dell'attività aziendale fino al 31/12/2025 dovrebbe essere garantita anche la più che probabile perdita generata dalla prosecuzione dell'attività pari in via del tutto prudenziale al valore del ramo aziendale in Sanluri e quindi pari a euro 98.476,50.

Si stimano quindi ulteriori risorse da finanza esterna pari in totale a euro 148.901,03”.

1.3 Il Commissario ha infine rilevato che:

“In ordine invece alla manifesta convenienza del piano di concordato liquidatorio rispetto all’ipotesi di Liquidazione Giudiziale si ritiene di condividere la prospettazione della proponente e che quindi il concordato preventivo liquidatorio **con apporto di finanza esterna** proposto risulti più conveniente salvi i correttivi sopra indicati senza i quali non si potrebbero rispettare le previsioni di pagamento di cui al piano di concordato e relativa attestazione.

Si ritiene quindi che allo stato possa essere confermato quanto attestato dal professionista attestatore (pag. 77 Relazione di Attestazione): “L’attivo messo a disposizione da terzi a titoli di finanza esterna per l’adempimento del concordato rispetta certamente il requisito del 10% incrementale sull’attivo concordatario ex art. 84 comma 4 CCII”.

La verifica numerica sui numeri esposti nel piano depositato è la seguente:

ATTIVO CONCORDATO LIQUIDATORIO	
Giacenze di c/c	43.401,52
Riscossione dei crediti commerciali	107.391,02
Riscossione dei crediti in contenzioso	9.106,54
Alienazione azienda Sanluri	98.476,50
Alienazione azienda Nurallao	26.961,00
Svincolo somme versate su c/c vincolato alla procedura di Concordato Preventivo	10.000,00
Crediti fiscali	34.734,22
Totale attivo Aziendale	330.070,80
Finanza esterna – Ulteriori apporti di terzi	556.639,23
Fondo Rischi	35.000,00
Totale attivo concordato	921.710,03

Verifica Attivo incrementale	
Attivo Aziendale	330.070,80
Incremento Richiesto	33.007,08
Incremento garantito da Finanza Esterna	556.639,23
Incremento ex art. 84 Comma 4 CCII	SI

Alla luce delle già indicate censure vi è da rilevare che l’impegno all’apporto di risorse da parte del socio e liquidatore sociale sig. Gianfranco Orrù debba essere integrato in relazione ai maggiori importi per interessi legali e agli evidenti rischi ritraibili dalla prosecuzione dell’attività fino al 31/12/2025.

Infatti, l’impegno alla copertura del sig. Gianfranco Orrù rispetto ai valori esposti nel piano è legato all’obbligatoria previsione disposta dall’art. 87 comma 1 lettera i) CCII in ordine al fatto che nel piano vengano indicate: “Le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati”.

Nel piano di concordato a pagina 73 (paragrafo 7.8), viene previsto:

i. “che qualora il saldo prezzo derivante dall’alienazione dei propri beni immobili non sia sufficiente ad integrare il 10% incrementale sull’attivo concordatario ex art. 84 comma 4 CCII lo scrivente sin d’ora si impegna ad apportare ulteriore liquidità sino al soddisfacimento di tale soglia minima”

ii. “in particolare il sottoscritto sig. Gianfranco Orrù con il proprio patrimonio personale metterà a disposizione le risorse necessarie a garantire il raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento previste nel Piano.”.

Non viene tuttavia indicato con quale ulteriore parte del patrimonio personale del sig. Orrù si interverrà in favore dei creditori e con che tempistica”.

2.1 La società ha depositato in data 29.5.2025 una modifica del piano, con cui ha inteso superare i suddetti rilievi.

Con le memorie integrative al piano di concordato sono stati chiariti diversi tra i punti sopra rilevati. In particolare, come evidenziato dal Commissario, la società ha fornito una analitica e dettagliata previsione in ordine al risultato economico finanziario relativo alla gestione dell’impianto di betonaggio in Sanluri dalla data del 01/01/2025 alla data del 31/12/2025 momento nel quale il piano prevede l’interruzione dell’attività e la vendita atomistica dei beni facenti parte del ramo aziendale in Sanluri.

In relazione al rilievo espresso sulla idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori il Tribunale recepisce quanto evidenziato dal Commissario, secondo cui: “L’analitica indicazione del risultato di gestione previsionale e il corretto stanziamento degli interessi legali fanno ritenere superate le precedenti osservazioni”.

2.2 Quanto invece al rilievo attinente alla indicazione del patrimonio personale con cui il Gianfranco Orrù dovrebbe intervenire a favore dei creditori, nonché in relazione alle tempistiche dell’intervento, la dichiarazione di messa a disposizione di un ulteriore bene immobile personale da parte del sig. Gianfranco Orrù con relativa perizia estimativa, non risulta accompagnata da una adeguata attestazione del professionista.

In merito, può qui darsi atto che Gianfranco Orrù si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori il ricavato dalla vendita di un immobile in Cagliari – Pirri, via Italia 17/17A per cui viene allegata dichiarazione di impegno e valutazione immobiliare. Si segnala che rispetto alle ulteriori risorse necessarie per garantire la proposta di concordato pari a circa euro 150.000,00 l’immobile offerto ai creditori avrebbe un valore peritale di euro 183.000,00.

La società deve dunque essere invitata a produrre una attestazione del professionista che ricomprenda anche tali immobili.

3. Il Tribunale prende atto delle modifiche apportate dalla società alla classazione del ceto creditorio ed evidenzia che la questione afferente alla classe dei soci postergati verrà eventualmente affrontata in sede di giudizio di omologa.

P.Q.M.

CONCEDE alla Ricorrente termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per provvedere all'integrazione di quanto rilevato in parte motiva;

Si comunichi alla Ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

rilevato che

la società, in data 15/10/2025, ha depositato una integrazione alla relazione di attestazione ex art. 87 e 88 CCII;

in particolare, la società, recependo le osservazioni del Commissario e del Tribunale, ha stimato un incremento del fabbisogno finanziario di euro 150.000,00;

per far fronte a tale incremento il Liquidatore Sociale sig. Gianfranco Orrù si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori il bene immobile destinato a Negozio sito in Cagliari (CA) nella Via Italia 17 e 17/A, municipalità "Pirri", derivante dall'accorpamento di due locali distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 6 Particella 5284 Sub 9 e Sub 8 di esclusiva proprietà del sig. Gianfranco Orrù, attraverso la costituzione di un vincolo ex art. 2645 ter C.C., entro 15 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del concordato preventivo a favore della società Edilbeton Srl in Liquidazione e dei suoi creditori;

la società ha prodotto una attestazione sul valore del bene immobile messo a disposizione della procedura, per gli ulteriori fabbisogni del concordato;

si legge nella integrazione del parere richiesta al Commissario Giudiziale:

"Il sottoscritto commissario giudiziale rileva che l'attestatore ha analiticamente esposto le modalità di determinazione del valore del bene immobile adottate dal perito della proponente ing. Masala e ha sottoposto tale valore peritale pari a euro 183.000,00 a adeguata prova di resistenza ricalcolando il valore con un metodo più prudentiale identificato con il valore minimo indicato dal perito e coincidente con i valori OMI di euro 1900/mq. Il parametro più conservativo adottato dall'attestatore determina un valore pari a euro 165.000,00 comunque superiore al fabbisogno concordatario suppletivo di euro 150.000,00.

Viene in conclusione attestata la capienza patrimoniale necessaria all'esecuzione della proposta concordataria integrata dalla società in data 29/05/2025. In chiusura della relazione di attestazione

il dott. Matteo Matta ha concluso evidenziando di aver verificato: “Il rispetto della proposta concordataria alle disposizioni del C.C.I.A. anche nella previsione dell’aumento del 10% dell’attivo disponibile nonché dell’attribuzione a ciascun creditore di una utilità pari almeno al 20% del credito,”

E ha quindi attestato la proposta di concordato per come integrata dalla proponente in data 29/05/2025 ai sensi degli artt. 87 comma 3 e 88 CCII.

Sulla base di quanto sopra esposto il sottoscritto commissario giudiziale condivide le conclusioni svolte dall’attestatore sulla finanza aggiuntiva e in particolare sulla verifica del valore dell’immobile costituente ulteriore apporto in favore dei creditori.

L’applicazione del valore di euro 1.900 per mq è infatti un valore assolutamente prudente rispetto al valore minimo OMI pari a euro 1.100/mq e il valore massimo dell’Osservatorio Immobiliare della Provincia di Cagliari pari a euro 4.370/mq. La media tra il valore massimo e il valore minimo è infatti un valore pari a euro 2.735,00/mq che, se dovesse essere ridotto ipotizzando almeno tre vendite competitive con riduzioni del 15% ognuna, assumerebbe al secondo tentativo di vendita un valore pari a euro 2.325,00 per mq e al terzo tentativo un valore pari a euro 1.976,00 per mq.

Per i motivi sopra esposti il sottoscritto Commissario Giudiziale, ex art. 47 CCII rilascia il proprio parere favorevole all’integrazione alla relazione di attestazione ex artt. 87 comma 3 e 88 CCII a firma del professionista attestatore dott. Matteo Matta”;

Il Tribunale ritiene che all’esito delle integrazioni:

- la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale (fermo restando quanto già rilevato in relazione alla classe dei soci postergati) – dal ricorso e dal piano, nonché dalla attestazione ex art. 87 co 3 CCII, emergono le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale – il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Matteo Matta, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di EDILBETON SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA – con sede legale in Sanluri (SU) in S.S. 131 Km. 44,800 P.Iva 00363500927;

- 1) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Bruno Malagoli;
- 2) **NOMINA** Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Aste;
- 3) **STABILISCE**, in relazione al numero dei creditori ed alla entità del passivo, il giorno 15.1.2026 ed il giorno 22.1.2026 quali date, rispettivamente iniziali e finali, per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale;
- 4) **DETERMINA** in Euro 15.000,00 la somma a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di 15 giorni nel conto corrente intestato alla procedura;
- 5) **DISPONE** l'obbligo per il debitore di presentare per il giorno 10 di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle uscite, nonché una situazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 6) **DISPONE** che il Commissari Giudiziale provveda:

I. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCII, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, comma 2, CCII ed agli avvertimenti ivi previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare *ex art.* 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il giudice delegato con nota alla quale

allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare *ex art. 107, comma 6, CCII* la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente Decreto con le modalità previste dall'art. 45 CCII.

Si comunichi a parte ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 16 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore
dott. Bruno Malagoli

Il Presidente
dott. Gaetano Savona